

IL REGOLAMENTO REACH

Trieste 21 maggio 2018


dr. Roberto Brisotto

Regolamento (CE) n. 1907/2006

Publicazione nella G.U.C.E. L 396 del 30.12.06

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la **registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione** delle **sostanze chimiche** (REACH), che **istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche**, che **modifica** la direttiva 1999/45/CE e che **abroga** il regolamento (CEE) n. **793/93** del Consiglio e il regolamento (CE) n. **1488/94** della Commissione, nonché la direttiva **76/769/CEE** del Consiglio e le direttive della Commissione **91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE**

In vigore dal 01/06/2007



UE (27 Stati Membri) Membri EAA (European Economic Area)
•Norvegia
•Islanda
•Liechtenstein

relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze

restrizioni

Registration per tutte le sostanze ≥ 1 ton/anno

Evaluation per tutte le sostanze chimiche

Authorization for CHemicals (sostanze che destano preoccupazione)

R.E.A.CH.

Restrizione

Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

- Tale dispositivo si è reso necessario a seguito di una **ricognizione**, effettuata dalla Commissione Europea, a partire dalla **fine degli anni '90**, sull'efficacia degli strumenti legislativi in vigore nella Comunità in materia di gestione del rischio delle sostanze chimiche. Tale ricognizione ha messo in luce la **scarsa efficacia degli strumenti in vigore e la carenza di informazioni tossicologiche e ambientali per oltre il 90% delle sostanze in commercio nell'Unione Europea**.
- Sostituisce più di quaranta testi legislativi esistenti in materia di sostanze chimiche.

Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

Il Regolamento REACH nasce quindi dall'esigenza di favorire un maggior livello di conoscenza ed una migliore gestione dei rischi per la salute umana e l'ambiente.

Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

Il coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento REACH è affidato all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche ([ECHA](#)) che ha sede ad Helsinki


ECHA



L'Echa, che ha sede a Helsinki, è entrata in funzione nel 2008, ha il compito di gestire le procedure per la registrazione, l'autorizzazione e le eventuali restrizioni relative a prodotti chimici, così da assicurare un livello standard in tutta Europa.

Sito Internet: <http://echa.europa.eu>

Struttura organizzativa dell'ECHA



* Exercising also the function of Director of Regulatory Affairs
 ** Exercising also the function of SME Ambassador
 *** The Quality Manager forms part of the Executive Office

Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

Per realizzare i compiti previsti dal REACH gli stati membri sono tenuti a individuare una Autorità Nazionale Competente che si occupi della valutazione delle sostanze, di prendere parte allo scambio di informazioni e ai processi decisionali in ambito comunitario e organizzare un sistema di vigilanza e di controllo del regolamento.

AUTORITÀ COMPETENTE NAZIONALE

L'Autorità competente per l'Italia per gli adempimenti previsti dal Regolamento è il Ministero della salute, che opera d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Legge 6 aprile 2007, n. 46

AUTORITÀ COMPETENTE NAZIONALE

Per gli aspetti di valutazione del rischio sanitario e ambientale l'Autorità Competente si avvale del supporto tecnico-scientifico del [Centro nazionale Sostanze Chimiche](#) (CSC) presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell' [Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale](#) (ISPRA).

Fabbricante	ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità
Importatore	ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione
Distributore	ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi
Dichiarante	colui che presenta una registrazione per una sostanza
Fornitore	ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o un preparato
Riconfezionatore (Re-branding)	chi trasferisce sostanze o preparati da un imballaggio ad un altro.
Rappresentante Esclusivo – OR (Only Representative)	Una persona fisica o legale con sede al di fuori della Comunità che fabbrica una sostanza individuale, in preparati o in articoli, formula un preparato o produce un articolo che è importato nella Comunità, può, dietro mutuo accordo, nominare una persona fisica o legale con sede nella Comunità per adempiere, in qualità di suo rappresentante esclusivo, agli obblighi degli importatori
Utilizzatore a valle (D.U.:downstream users)	utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali (compreso un reimportatore)

Attori della catena di approvvigionamento delle sostanze

"azioni" individuate nel REACH

Fabbricazione	la produzione o l'estrazione di sostanze allo stato naturale
Importazione	introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità
Immissione sul mercato	l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato
Uso	ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione



“uso identificato”: l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o l'uso di un preparato, previsto da un attore della catena d'approvvigionamento, compreso l'uso proprio, o che gli è *notificato per iscritto da un utilizzatore immediatamente a valle*.

Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

- La **registrazione** delle sostanze rappresenta il fulcro del regolamento REACH.
- Il Regolamento prevede in particolare la **registrazione** di tutte le sostanze fabbricate o importate nel territorio dell'Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all'anno.
- *Il REACH non si applica a miscele o articoli, ma solo alle sostanze contenute in essi.*

Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

In assenza di registrazione, una sostanza non può essere fabbricata o immessa sul mercato europeo.

Vale il principio *“No data, no market”*

Quali sono le scadenze?

1° giugno 2007
Entrata in vigore

1° giugno 2008
Messa in applicazione



tratto da <http://echa.europa.eu>

Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

La **procedura di registrazione** obbliga i produttori e gli importatori a fornire all'Agencia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) un **fascicolo tecnico** contenente informazioni riguardo:

le proprietà chimico-fisiche, tossicologiche e ecotossicologiche delle sostanze,

gli usi e le precauzioni d'uso,

la classificazione delle sostanze (→ CLP).

Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

- I dati richiesti sono proporzionati ai volumi di produzione ed ai rischi che la sostanza può determinare.
- Per tutte le sostanze commercializzate in **quantità superiore a 10 tonnellate/anno**, insieme al fascicolo tecnico di registrazione, è richiesto di effettuare **anche una Valutazione della Sicurezza Chimica (CSA: Chemical Safety Assessment)**, che deve essere riportata nella Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR: Chemical Safety Report).

Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

La **Valutazione della Sicurezza Chimica** comprende le seguenti 3 fasi:

- **valutazione dei pericoli;**
- **valutazione dell'esposizione;**
- **caratterizzazione del rischio.**

Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

- Se il risultato della **valutazione dei pericoli** porta a concludere che la sostanza non è classificabile come pericolosa per la salute umana o per l'ambiente, o non è persistente, bioaccumulabile o tossica (PBT), molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), non è necessario affrontare la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio.

Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

- Nell'ambito della **valutazione dell'esposizione** vengono redatti, da parte di chi effettua la registrazione, i cosiddetti "scenari di esposizione".


“scenario d'esposizione”:

l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative (OC) e le misure di gestione dei rischi (RMM), che descrivono il modo in cui la sostanza è utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso.


Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

- **Gli scenari di esposizione devono essere allegati alle Schede Dati di Sicurezza.**
- Fabbricanti ed importatori di sostanze chimiche pericolose devono fornire agli utilizzatori a valle le informazioni di rischio necessarie per l'uso sicuro di dette sostanze.

LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA



LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA



Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

*L'ECHA ha organizzato una **banca dati** per raccogliere e gestire i dati forniti dall'industria attraverso la registrazione/notifica delle sostanze da parte delle imprese.*

Banca dati ECHA

The screenshot shows the ECHA website homepage in Italian. The browser window title is "Pagina iniziale - ECHA - Windows Internet Explorer" and the address bar shows "https://echa.europa.eu/it/home". The page features the ECHA logo and the text "Un'agenzia dell'Unione europea". Navigation links include "L'Agenzia" and "Contatti". A search bar is present. Below the navigation, there are categories: "REGOLAMENTI" (with sub-items REACH, CLP, BPR, PIC), "CONSULTAZIONI PUBBLICHE", "INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE CHIMICHE", and "ASSISTENZA". A search box for "Cerca sostanze chimiche" is available, with a "Ricerca" button and a "RICERCA AVANZATA" link. A legal notice checkbox is checked. A red-bordered box contains a warning: "Alcuni dei nostri sistemi e applicazioni TI devono essere sottoposti a operazioni di manutenzione. Maggiori informazioni sulla disponibilità durante tali operazioni". The "Notizie" section features a "REACH 2018" banner with the text "Live chat starts on 18 May!" and a news article titled "REACH 2018 registrants: get support through our online chat" dated 17/05/2018. The article text states: "During the last two weeks before the 31 May registration deadline, you can easily contact ECHA for help with your registration using a new live chat function." Other news items include "Non conoscete REACH?" and "Siete un consumatore?". The Windows taskbar at the bottom shows the time as 13:09 on 18/05/2018.

Banca dati ECHA

Ethanol - Substance Information - ECHA - Windows Internet Explorer

https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.000.526

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Preferiti Raccolta Web Slice Siti suggeriti

Brisotto Roberto - Outlook... Ethanol - Substance Inf... X

Pagina Sicurezza Strumenti

Ethanol


Other names: Regulatory process names [3] Trade names [219] Other names [1] IUPAC names [56]

Substance identity ⓘ


EC / List no.: 200-578-6

CAS no.: 64-17-5


Mol. formula: C₂H₆O



Hazard classification & labelling ⓘ



Danger! According to the **harmonised classification and labelling** (CLP00) approved by the European Union, this substance is a highly flammable liquid and vapour.



Additionally, the classification provided by companies to ECHA in **REACH registrations** identifies that this substance causes damage to organs, is toxic if swallowed, is toxic in contact with skin, is toxic if inhaled, causes serious eye damage and causes skin irritation.

At least one company has indicated that the substance classification is affected by impurities or additives.

How to use it safely ⓘ

- Precautionary measures suggested by manufacturers and importers of this substance.
- Guidance on the safe use of the substance provided by manufacturers and importers of this substance.

About this substance ⓘ

This substance is manufactured and/or imported in the European Economic Area in 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per year.

This substance is used by consumers, in articles, by professional workers (widespread uses), in formulation or re-packing, at industrial sites and in manufacturing.

Consumer Uses

This substance is used in the following products: fuels, inks and toners, coating products, anti-freeze products,

Internet | Modalità protetta: disattivata

13:10 18/05/2018

Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

Le sostanze che si ritiene comportino rischi per la salute umana o per l'ambiente possono essere oggetto di una **valutazione più approfondita da parte delle autorità competenti degli Stati Membri** al fine di determinare se sono necessarie ulteriori informazioni.

Un richiamo su alcuni aspetti essenziali del REACH

Tale processo di valutazione può anche giungere alla conclusione che occorra intraprendere azioni più severe in base alla **procedura di autorizzazione o di restrizione**.

Le sostanze altamente pericolose nel REACH

Gli Stati Membri o l'ECHA possono proporre di introdurre, per certe sostanze, la **procedura di autorizzazione** all'uso o di **restrizione**, limitandone o proibendone l'uso, la commercializzazione, la fabbricazione.

Le sostanze altamente pericolose nel REACH

Il percorso dell'autorizzazione

Uno Stato membro o l'ECHA possono proporre alla Commissione europea che una sostanza sia identificata come sostanza estremamente preoccupante (SVHC). Se la proposta è accolta, la sostanza viene aggiunta all'elenco di sostanze candidate al fine della sua eventuale inclusione, attraverso Regolamenti comunitari, nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV).

Il processo di identificazione SVHC prevede un periodo di consultazione pubblica che dura quarantacinque giorni.

Le sostanze altamente pericolose nel REACH

Il percorso dell'autorizzazione

L'Agenzia pubblica ed aggiorna regolarmente un elenco di sostanze (**Candidate list – “elenco delle sostanze candidate”**) identificate come altamente preoccupanti, fra cui figurano:

Le sostanze altamente pericolose nel REACH

Il percorso dell'autorizzazione

- le sostanze CMR (sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per il sistema riproduttivo di categoria 1A e 1B);
- le sostanze PBT (sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche);
- le sostanze vPvB (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili);
- talune sostanze problematiche aventi effetti gravi irreversibili sull'essere umano e sull'ambiente, come i perturbatori endocrini.

Le sostanze altamente pericolose nel REACH

Il percorso dell'autorizzazione

L'inclusione delle sostanze nell'«[elenco delle sostanze candidate](#)» comporta per le imprese, con effetto immediato, obblighi giuridici – specificatamente ai sensi degli articoli 7, 31 e 33 del regolamento REACH:

Le sostanze altamente pericolose nel REACH

Il percorso dell'autorizzazione

*Obbligo di notifica **all'ECHA** se la sostanza è presente negli articoli in conc. > 0,1% peso/peso e per quantitativi > 1 ton/anno.*

*Obbligo di fornire **al destinatario della sostanza o del preparato** la scheda di dati di sicurezza (SDS).*

*Obbligo di fornire **al destinatario di un articolo**, contenente la sostanza in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso , informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza (tali informazione vanno fornite, su richiesta, anche **al consumatore**).*

Le sostanze altamente pericolose nel REACH

Il percorso dell'autorizzazione

Autorizzazione delle sostanze altamente preoccupanti

Sulle sostanze in candidate list, secondo un ordine di priorità, viene eseguita, dagli appositi Comitati, un'analisi approfondita sia per quanto riguarda i rischi associati sia per quanto riguarda aspetti socioeconomici per determinare se la sostanza deve essere oggetto di autorizzazione.

L'ECHA sottopone l'eventuale raccomandazione alla Commissione Europea.

Le sostanze altamente pericolose nel REACH

Il percorso dell'autorizzazione

Autorizzazione delle sostanze altamente preoccupanti

Sulla base delle raccomandazioni dell'ECHA, la Commissione europea decide poi in merito alle sostanze da includere nella lista di quelle soggette ad autorizzazione (Allegato XIV - ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE) del Regolamento REACH.

Le sostanze altamente pericolose nel REACH

Il percorso dell'autorizzazione

Autorizzazione delle sostanze altamente preoccupanti

In seguito all'inclusione di una sostanza [nell'allegato XIV del REACH](#), qualsiasi sua commercializzazione o utilizzazione dovrà essere oggetto di una **domanda di autorizzazione**.

Quest'ultima viene concessa se non sono disponibili valide alternative ed i rischi derivanti dall'uso di tale sostanza possono essere adeguatamente gestiti.

Le sostanze altamente pericolose nel REACH

Restrizioni

Le restrizioni possono limitare o proibire la produzione, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza .

Una restrizione vale per qualsiasi sostanza in quanto tale, in una miscela o in un articolo, comprese quelle esenti da registrazione.

Le sostanze altamente pericolose nel REACH

Restrizioni

Uno Stato membro, o l'ECHA, possono proporre alla Commissione europea restrizioni se ritengono che una certa sostanza costituisca un rischio inaccettabile per la salute umana o l'ambiente.

Le sostanze altamente pericolose nel REACH

Restrizioni

Le *restrizioni d'uso* erano già presenti nella legislazione europea (Direttiva n. 76/769/CEE) ed ora vengono riassunte nell'[allegato XVII](#) (“RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, PREPARATI E ARTICOLI PERICOLOSI”) del regolamento REACH.

Le sostanze altamente pericolose nel REACH

Restrizioni

La SDS dovrà essere aggiornata tempestivamente in caso sia stata imposta una restrizione: al punto 15 della SDS di pertinenza viene evidenziata la restrizione applicata (Regolamento REACH, allegato XVII).

La valutazione della SDS

Ricadute

I regolamenti REACH e CLP sono particolarmente importanti per gli utilizzatori a valle di prodotti chimici:

- disponibilità di informazioni aggiuntive e cogenti
- meno spazio alla discrezionalità dei valutatori

Ricadute

Per contro l'impresa utilizzatrice

- deve gestire una moltitudine di informazioni
- ha il compito di valutarle (sanzione!)

L'impresa utilizzatrice di prodotti chimici ha il dovere di verificare le informazioni contenute nelle SDS.

La ricerca/scelta del prodotto da inserire nella specifica realtà produttiva

- a) Richiesta delle SDS (aggiornate) ai fornitori
- b) Valutazione della conformità delle SDS (completezza, correttezza, coerenza delle informazioni contenute):
 - verifica dell'applicazione del reg. 830/2015;
 - accesso alla banca dati ECHA per verificare la correttezza delle classificazioni e delle informazioni.

La ricerca/scelta del prodotto da inserire nella specifica realtà produttiva

- c) Verifica che le sostanze siano registrate ad ECHA
- d) Verifica se le sostanze rientrano in «candidate list» o sono soggette ad autorizzazione ovvero che rispettino le eventuali restrizioni d'uso secondo gli All. XIV e XVII del Reach
- e) Valutazione della possibilità di utilizzo della sostanza/miscela in base alle informazioni inserite nella SDS e negli scenari di esposizione ed in relazione al ciclo produttivo (condizioni operative e misure di gestione del rischio così come identificate negli ES)

La ricerca/scelta del prodotto da inserire nella specifica realtà produttiva

- f) Richiesta ai fornitori dell'eventuale aggiornamento delle SDS (in relazione anche all'aggiornamento periodico della classificazione armonizzata/dei criteri di classificazione ai fini all'adeguamento al progresso tecnico e scientifico)

REGOLAMENTO REACH

SCENARI D'ESPOSIZIONE

Quando gli **utilizzatori a valle** ricevono una **scheda di dati di sicurezza estesa** per una sostanza o una miscela, devono stabilire se il loro uso è supportato da scenari d'esposizione (ES) o dalle informazioni sull'uso sicuro delle miscele (SUMI) allegati alla SDS.

Per verificare se il loro *uso* è *supportato*, gli utilizzatori a valle devono: *verificare se l'uso e le condizioni di utilizzo effettivi corrispondono alle condizioni descritte negli scenari d'esposizione ricevuti.*

Quando l'**uso** è **supportato**, gli utilizzatori a valle devono documentare tale verifica.

Quando l'**uso non è supportato**, gli utilizzatori a valle dispongono di una serie di opzioni:

- attuare le condizioni d'uso descritte nello scenario d'esposizione che hanno ricevuto;
- rendere noto il loro uso al loro fornitore e richiedere uno scenario d'esposizione aggiornato;
- sostituire la sostanza con una sostanza differente per la quale non è richiesto uno scenario d'esposizione o per la quale sono disponibili scenari d'esposizione che contemplano le proprie condizioni d'uso. In alternativa, modificare il processo in modo che tale sostanza non sia più richiesta;
- trovare un altro fornitore, che fornisca la sostanza o miscela con uno scenario d'esposizione che contempla il proprio uso; oppure
- preparare una relazione sulla sicurezza chimica come utilizzatore a valle (DU CSR).

Tutto questo deve essere fatto entro 12 mesi dalla ricezione della scheda di dati di sicurezza di una sostanza registrata.

Gli utilizzatori a valle devono informare l'ECHA entro sei mesi dalla data di ricezione della scheda di dati di sicurezza (SDS) di una sostanza registrata qualora il loro uso non sia supportato e preparano una relazione sulla sicurezza chimica o rivendicano esenzioni.

La valutazione della SDS

Le imprese devono verificare le informazioni contenute nelle SDS per avere la certezza che la successiva valutazione dei rischi sarà corretta e conforme alle caratteristiche dei prodotti introdotti nel ciclo produttivo.

La valutazione della SDS

Il documento di valutazione del rischio necessita dell'evidenza documentale dell'avvenuta valutazione delle SDS con l'eventuale prova dei contatti avvenuti con i fornitori per la correzione/aggiornamento delle SDS.

La valutazione della SDS

La valutazione dei rischi rappresenta quindi l'atto conclusivo di un processo articolato che deve iniziare con il censimento e la valutazione delle SDS per garantire l'obiettivo della corretta applicazione e conformità delle condizioni operative e delle misure di gestione del rischio in azienda.

La vigilanza

Il sistema dei controlli è costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome.

Fanno parte delle amministrazioni dello Stato gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri (NAS), l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ex ISPESL), il Corpo ispettivo centrale del Ministero della salute ed altre strutture quali l'Agenzia delle dogane e i Nuclei operativi ecologici dell'Arma dei Carabinieri (NOE).

Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 29 ottobre 2009

“Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Accordo, le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo e ne danno contestualmente comunicazione all'Autorità competente nazionale”.

Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 29 ottobre 2009

La Regione FVG ha recepito l'Accordo con la Deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2011, n. 1597.

(B.U.R. 21 settembre 2011, n. 38)



Accordo Stato Regioni del 7 maggio 2015
concernente il protocollo tecnico nazionale
per la rete dei laboratori e le attività di
campionamento ed analisi di sostanze,
miscele e articoli riguardanti il controllo
ufficiale per il REACH ed il CLP

Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015

La Regione FVG ha recepito l'Accordo con la
Deliberazione della Giunta regionale n. 703 del
28.04.2016

